REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 645/86 che fissa, per il 1986, il contingenti iniziali che possono essere applicati, per taluni prodotti del settore vitivinicolo, negli scambi tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 645/86 della Commissione [2] ha fissato, per il 1986, i contingenti iniziali che possono essere applicati, per taluni prodotti del settore viti-vinicolo, negli scambi tra la Spagna e il Portogallo ;

considerando che è opportuno prevedere l'informazione della Commissione per quanto concerne gli scambi tra la Spagna e il Portogallo dei suddetti prodotti, nell'ambito dei contingenti fissati, nonché le misure adottate da questi due Stati membri per l'applicazione dei contingenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 645/86 è aggiunto il seguente articolo :

« *Articolo 1 bis*

Le autorità spagnole e le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1.

Ogni sei mesi, esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi che sono stati importati in questo periodo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 44.